

**COMUNE DI PIETRACAMELA
(PROVINCIA DI TERAMO)**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO ECONOMATO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 26.09.2012

Sommario:

Titolo I - Economato

- Art. 1 - Il servizio di economato**
- Art. 2 - L'economo**
- Art. 3 - "Servizi dell'economato"**
- Art. 4 - Giornale di Cassa**
- Art. 5 - Fondo economale**
- Art. 6 - Buoni d'ordine**
- Art. 7 - Rimborso anticipazione**
- Art. 8 - Responsabilità dell'economo**
- Art. 9 - Controllo del servizio economato**
- Art. 10 - Rendiconto generale annuale**
- Art. 11 - Riscossione di somme**

Titolo II - Disposizioni finali

- Art. 12 - Sanzioni civili e penali**
- Art. 13 - Disposizioni finali**
- Art. 14 - Entrata in vigore ed inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali**

Titolo I - Economato

Art. 1 - Il servizio di economato

E' istituito presso il Comune di Pietracamela, il "servizio economato", ai sensi dell'articolo 153, comma 7 del T.U.E.L. (D Lgs. n. 267/2000), per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, disciplinato dal presente Regolamento che ne definisce le funzioni e le modalità per il loro espletamento, in conformità alle normative vigenti, allo Statuto ed ai vari regolamenti dell'Ente.

Art. 2 - L'economato

L'Economato, dipendente di ruolo, preferibilmente appartenente all'area finanziaria/amministrativa del Comune di Pietracamela, nominato con deliberazione di Giunta Municipale, è responsabile della Cassa Economale.

Il servizio economato è inserito all'interno del Servizio finanziario.

In caso di assenza od impedimento dell'Economato il servizio è affidato al Responsabile del servizio finanziario.

Art. 3 - Servizi dell'economato

Al servizio economato è affidata la responsabilità della gestione della cassa economale per il pagamento delle seguenti tipologie di spese per importi non superiori ad € 500,00.= comprensivo di IVA:

1. spese minute necessarie per soddisfare i fabbisogni correnti di piccola entità o urgenti degli uffici;
 2. spese di esclusiva competenza del servizio economato;
 3. altre spese derivanti da impegni a favore dell'economato costituiti con specifiche determinazioni, esecutive ai sensi di legge, che autorizzano a provvedere alle anticipazioni dalla cassa economale.
- Tali spese non prevedono limiti di importo, se non dettati dalle effettive e disponibili della cassa al momento della richiesta.

Sono di competenza del servizio economato, nei limiti di importo sopra indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese:

- spese di trasporto e di viaggio;
- pedaggi autostradali
- imposte, tasse e canoni diversi;
- spese per forniture e prestazioni di servizio non continuative;
- rimborso spese telefoniche, carburanti e piccole emergenze;
- riviste, quotidiani e pubblicazioni varie;
- indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuali;
- spese per il pagamento dei diritti di notifica ad altri enti;
- spese varie per il funzionamento degli organi istituzionali, carte e valori bollati;
- spese minute per consultazioni elettorali e referendarie;
- piccole spese per interventi manutentivi a mobili ed immobili;
- spese minute di ufficio, acquisto stampati, cancelleria, manifesti;
- cavi, nastri, programmi, personal computer, stampanti;
- spese per riproduzione grafiche, rilegatura volumi, sviluppo foto;
- premi assicurativi;
- spese di registrazione dei contratti pubblici stipulati nell'interesse dell'amministrazione;
- spese contrattuali;
- diritti di segreteria ed altri eventuali diritti nel rispetto delle norme di legge;
- spese postali;

tasse di proprietà di autoveicoli ed automezzi;
anticipazione ai dipendenti e amministratori per missione e trasferte;
quote di partecipazione a corsi e convegni;
depositi cauzionali;
somme per interventi a carattere assistenziale;
noleggio vetture, facchinaggi, svincoli ferroviari e contrassegni postali per merci e materiali destinati al Comune;
pagamento di spese diverse e/o urgenti derivanti da impegni a favore dell'economista costituiti con specifiche determinazioni e/o atti deliberativi;
altre spese per la cui tipologia sia necessario il pagamento immediato o per contanti.

I limiti di spesa di cui al presente articolo non possono essere elusi mediante frazionamento di servizi o forniture di natura omogenea.

Art. 4 – Giornale di Cassa

Per i pagamenti di cui al precedente articolo 3, l'Economista dovrà tenere sempre aggiornato un giornale di cassa.

Sul giornale di cassa, l'Economista riporterà in ordine cronologico:

- a) le anticipazioni ricevute,
- b) gli estremi dei singoli pagamenti effettuati tramite buoni economista;
- c) gli estremi dei mandati per i rimborsi di spese.

La tenuta del giornale di cassa viene effettuata con strumenti informatici mediante il programma di contabilità in uso al servizio ragioneria.

Art. 5 – Fondo economista

All'inizio di ogni anno finanziario è attribuito al servizio economista un fondo di dotazione, denominato "fondo economista", pari a € 2.000,00, variabile in aumento o in diminuzione a seconda della disponibilità finanziaria e delle esigenze dell'Amministrazione comunale. Tale fondo consente di provvedere alle anticipazioni e ai pagamenti di cui al presente regolamento.

Il fondo economista è iscritto nel bilancio di previsione nell'entrata al Titolo VI (entrate da servizi per conto terzi) ed in quello della spesa al Titolo IV (spese per servizi per conto terzi).

Al termine dell'esercizio il responsabile del servizio economista, rimborsa l'anticipazione avuta. Per tale rimborso viene emessa reversale sul rispettivo capitolo al titolo VI "Entrata da servizi per conto terzi", mentre è emesso mandato di pagamento per la nuova anticipazione.

Art. 6 – Buoni d'ordine

La procedura di acquisizione di beni e/o prestazioni di servizi tramite emissione di "buoni economista" deve essere preceduta o da una specifica determinazione di incarico dall'Economista con assunzione del relativo impegno di spesa oppure da una "richiesta di pagamento" da parte dei Responsabili dei Servizi interessati con indicazione dell'intervento e capitolo di bilancio, dell'impegno di spesa. Il responsabile del servizio economista può rigettare la richiesta di anticipazione, con motivata comunicazione, nel caso in cui rilevi l'inopportunità del ricorso alla cassa economista.

I prelievi del fondo economista sono ordinati mediante speciali buoni di pagamento, nei limiti degli impegni assunti, numerati progressivamente per ogni anno finanziario, firmati dall'Economista.

Ogni buono deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) oggetto;
- b) soggetto creditore;
- c) importo;
- d) gli estremi dell'intervento del capitolo di bilancio e del relativo impegno di spesa.

Ogni buono deve essere corredato dalla relativa quietanza di pagamento, nel caso di acquisizione di beni o servizi è rappresentata dalla fattura, per importi fino ad € 50,00 (euro cinquanta/00) è ammesso lo scontrino fiscale con specificazione del bene acquistato.

Art. 7 – Rimborso anticipazione

Il responsabile del servizio economale, in prossimità dell'esaurimento dell'anticipazione ed in ogni caso al termine dell'esercizio finanziario, presenta al responsabile dell'area finanziaria rendicontazione delle spese sostenute al fine di ottenere il discarico delle somme anticipate; contemporaneamente trasmette tutti i documenti giustificativi delle erogazioni effettuate.

Riconosciuta la regolarità del rendiconto, il Responsabile del Servizio finanziario con apposita determinazione lo approva disponendo la restituzione delle spese effettuate tramite emissione di mandati di rimborso all'Economo da imputarsi in bilancio agli impegni sugli interventi e capitoli propri delle spese effettuate.

Art. 8 – Responsabilità dell'economo

L'Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione, sino a che non abbia ottenuto regolare discarico; è soggetto agli obblighi imposti ai depositari delle leggi civili ed è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti.

Art. 9 – Controllo del servizio economato

Il controllo del servizio economato spetta al Responsabile dell'Area Finanziaria.

Il servizio di economato sarà soggetto a verifiche da parte dell'organo di revisione economica – finanziaria dell'Ente ai sensi dell'articolo 223 del T.U. 267/00.

L'amministrazione potrà disporre autonome verifiche di cassa.

L'economo dovrà tenere aggiornata, in ogni momento, la situazione di cassa con la relativa documentazione e i documenti giustificativi delle entrate e delle spese.

In caso di ritardo nella presentazione periodica del conto documentato da parte dell'economo (art. 10 del presente Regolamento), il Segretario dell'Ente lo fa compilare d'ufficio, promuovendo se del caso le relative sanzioni a carico.

Si provvederà a verifica straordinaria di cassa a seguito di mutamento definitivo della persona dell'Economo. Il passaggio avverrà a seguito di verbale di consegna firmato dall'Economo uscente, dal nuovo Economo, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dal Segretario dell'Ente.

Art. 10 – Rendiconto generale annuale

Entro il termine fissato dalla vigente normativa l'Economo rende "conto" della propria gestione sugli appositi modelli conformi a quelli approvati dal Ministero.

Tale "rendiconto" sarà depositato presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni da quando è diventata esecutiva la delibera di approvazione del "rendiconto dell'Ente" e dovrà essere allegata alla documentazione richiesta dall'art. 233 del T.U.E.L. 267/2000.

Art. 11 Riscossioni di somme

L'Economo comunale è tenuto ad assicurare tutte le riscossioni ad esso affidate.

Per dette riscossioni dovranno essere tenuti:

- a) un registro delle riscossioni effettuate;
- b) bollettari a madre e figlia delle quietanze rilasciate per ogni tipo di incasso.
- c) Registro di carico e scarico dei bollettari.

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Sanzioni civili e penali

A prescindere dalla responsabilità penali nelle quali possa incorrere, l'Economo è oggetto, oltre che alle generali responsabilità dei dipendenti dell'ente, a tutte quelle particolari responsabilità previste dalla vigenti leggi per gli agenti contabili.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nel TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nello Statuto e nel Regolamento di contabilità ed ogni altra disposizione regolamentare o di Legge.

Art. 14 - Entrata in vigore ed inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali

Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente onde assicurarne la massima divulgazione.

Da tale data è abrogata ogni disposizione contenuta in altri provvedimenti regolamentari comunali che contrasti con il presente Regolamento.

